

REGOLAMENTO
CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI PESCARA CON DELIBERA DEL ...

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Funzioni e Obblighi

Art. 4 – Sede – Composizione - Durata

Art. 5 - Gestore Della Crisi

Art. 6 – Coadiutori

Art. 7 – Ausiliari

Art. 8 - Norme di procedura

Art. 9 – Incompatibilità e decadenza

Art. 10 – Riservatezza

Art. 11 – Compensi spettanti ai gestori e all'Organismo di composizione della crisi

Allegato A

Allegato B

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "legge n. 3/2012" indica la LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;

- l'espressione "DM 202/2014" indica il DECRETO del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- l'espressione "Delibera" indica la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara del..... istitutiva dell'Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento;

- l'espressione "OCC" l'Organismo istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara, istituito con delibera del ---, per la composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;

- l'espressione "Gestore della Crisi" il soggetto –ovvero i soggetti- incaricato dall'OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara in relazione alla gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché del DM Giustizia 202/2014.

Il presente Regolamento, contenente norme di autodisciplina vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate agli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti agli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 4 – SEDE – COMPOSIZIONE - DURATA

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ha sede nel Tribunale di Pescara presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara alla via Lo Feudo snc.

Per il suo funzionamento l'OCC si articola in un Consiglio Direttivo e in una Segreteria Amministrativa.

4.1. Il Consiglio Direttivo assume la direzione e la rappresentanza dell'Organismo, e ne cura l'organizzazione fissando, in uno al Consiglio dell'Ordine, i requisiti di selezione, nomina, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- verifica, sulla scorta del presente regolamento e nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 202/2014, la sussistenza dei requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di gestore della crisi/liquidatore presso l'Organismo;
- su delega del COA di Pescara, esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- dichiara la neutralità dell'organismo rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi/liquidatore;
- procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al gestore/liquidatore e irroga le sanzioni di cui all'All. B del presente regolamento previo parere conforme del COA;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

I componenti nominati durano in carica per la durata del COA di appartenenza e cessano dal loro incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo COA; sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente e possono essere revocati per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo designa, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, un Consigliere Referente, con funzioni di Presidente, e un Segretario. Al Presidente è delegata la nomina e la sostituzione del gestore della crisi, al Segretario è delegata la tenuta del registro dei Gestori della crisi ed è responsabile della segreteria Amministrativa. Al Presidente ed al segretario il CD potrà delegare le funzioni esecutive ovvero le altre funzioni previste dalla legge, dai regolamenti ministeriali e dal Presente regolamento.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che ispirano il presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

4.2. La Segreteria Amministrativa è composta da 2 operatori individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara tra i suoi dipendenti.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Consiglio Direttivo e del Consigliere Segretario:

- il Registro del Procedimento di Composizione della Crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al gestore della crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito (RPCC);
- il Registro dei Gestori della Crisi (RGC);
- il Registro degli Ausiliari del Gestore della Crisi (RAGC);
- il Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi (RFGC) comunicando al Consiglio Direttivo ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina;
- il Registro relativo alla Formazione degli Ausiliari dei Gestori della Crisi (RFAGC) comunicando al Consiglio Direttivo ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina;

La Segreteria sotto la direzione del Consiglio Direttivo verifica:

- a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

La Segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/Liquidatori, tra l'Organismo e il responsabile della tenuta del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 DM 202/2012, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis legge n. 3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

Articolo 5 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del Gestore della Crisi è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

Possono essere iscritti, a domanda, nel Registro dei Gestori della Crisi (RGC) dell'OCC:

- a) gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in regola con i

requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6 e che:

- siano in regola con i requisiti formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014 anche eventualmente in combinato disposto con l'art. 19 del citato decreto;

- abbiano anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati pari ad almeno anni 10;

- abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovra indebitamento, dotato di valutazione finale, della durata di ore 120 (di cui 40 di esercitazione pratica) organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pescara, anche in collaborazione con l'Università, o da questo accreditato;

- siano stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari;

b) gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6 e che:

- siano in regola con i requisiti formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014 anche eventualmente in combinato disposto con l'art. 19 del citato decreto;

- abbiano anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati pari ad almeno anni 5;

- abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovra indebitamento, dotato di valutazione e voto finale, della durata di ore 200 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pescara, anche in collaborazione con l'Università, o da questo accreditato.

I gestori di cui alla lettera b) del presente articolo potranno essere nominati soltanto dopo aver affiancato come tirocinanti i gestori di cui alla lettera a) in almeno tre procedure.

I criteri di svolgimento dei tirocini saranno individuati dal CD dell'OCC con apposita delibera.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina del Gestore della Crisi viene effettuata secondo criteri di rotazione automatica con estrazione della lettera di partenza ad opera del CD dell'Organismo.

Il gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale. In quest'ultimo caso il gestore della crisi non può essere composto da più di tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo secondo criteri di rotazione automatica tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

Ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali, ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario

del giudice.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina del gestore della Crisi viene effettuata secondo criteri di rotazione automatica con estrazione della lettera di partenza ad opera del CD dell'Organismo.

Articolo 6 – COADIUTORI

In procedure di particolare importanza e complessità, il Consiglio Direttivo può nominare, su richiesta del Presidente o anche a seguito di espressa richiesta del Gestore della Crisi, un coadiutore iscritto nell'apposito elenco riservato ai dottori commercialisti ovvero ad altro ordine istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ovvero del rispettivo Ordine). La scelta del coadiutore è effettuata intuitu personae dal Consiglio Direttivo su indicazione dello stesso Gestore: in mancanza di espressa indicazione del Gestore, la scelta sarà rimessa esclusivamente al CD che terrà conto anche di specifiche competenze e degli incarichi già in precedenza assegnati al medesimo soggetto.

Il Gestore della Crisi/Liquidatore incaricato si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della Crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Consiglio Direttivo di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, 1° comma CPC e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Consiglio Direttivo, a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del Gestore della Crisi incaricato di Professionisti che risultino essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi due anni o comunque essere legati da vincoli di parentela fino al IV grado con il debitore/consumatore.

Accettato il mandato, il Gestore della Crisi/Liquidatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della Crisi, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

Il Gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Il Gestore della crisi non potrà svolgere nei 2 anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Articolo 7 – AUSILIARI

La nomina di professionista, quale Ausiliario del Gestore della Crisi, è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pescara su richiesta del Gestore. E' preferibile che la nomina avvenga seguendo un criterio di rotazione secca, ma il Gestore può indicare per la nomina un ausiliario di sua fiducia iscritto nell'elenco.

Possono essere iscritti a domanda nel Registro degli Ausiliari del Gestore della Crisi (RAGC) dell'OCC gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6 e che:

- siano in regola con i requisiti formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014 anche eventualmente in combinato disposto con l'art. 19 del citato decreto,
- abbiano anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati pari ad anni 5,
- abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento della durata di ore 40 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pescara anche in collaborazione con l'Università, o da questo accreditato.

L'Ausiliario del gestore della crisi si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore. L'Ausiliario del gestore della crisi nell'esercizio della sua funzione assume tutti gli obblighi e soggiace agli stressi divieti e responsabilità previste per il gestore della crisi ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente.

Articolo 8 – NORME DI PROCEDURA

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'OCC in formato cartaceo o a mezzo pec.

All'atto del deposito la Segreteria Amministrativa:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;

b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione e la nomina del gestore della crisi;

c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento di gestione della crisi;

d) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi, i debitori/consumatori ed Autorità Giudiziaria.

Il gestore della crisi formalizza all'OCC l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'art. 11 c. 3 a) DM 202/2014 ed in conformità all'all. A al presente Regolamento, curandone la trasmissione al Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec; copia di tale comunicazione è inoltrata alla Segreteria Amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Qualora il Gestore ritenga di avvalersi dell'opera di un ausiliario, formalizza la richiesta di nomina al Consiglio Direttivo Referente.

La Segreteria Amministrativa predispone il preventivo relativo ai compensi e all'integrazione delle spese da sostenere per l'opera dell'Ausiliario e lo trasmette al debitore/consumatore per visione ed accettazione. Qualora il debitore non ritenga di accettare il preventivo e il gestore reputi l'apporto dell'ausiliario indispensabile per lo svolgimento della propria opera, tale circostanza costituirà grave motivo ai fini della rinuncia all'incarico.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario cui si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Articolo 9 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che,

anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Articolo 10 – RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I membri degli Organi dell'OCC, i Gestori della crisi ed il loro Ausiliari, e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione della crisi, di liquidazione del patrimonio.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della l. 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

Articolo 11 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta incluse le attività accessorie alla stessa.

I compensi applicati dall'Organismo comprendono quelli per i professionisti della gestione della crisi/liquidazione e i rimborsi spese per l'Organismo, i compensi degli Ausiliari sono ricompresi tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo, in difetto di accordo con il debitore/consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss DM 202/2014 e succ. mod.

Per tutti i soggetti che intendano accedere alle procedure di composizione della crisi è previsto un costo fisso per l'avvio della procedura scelta di €. 200,00 (oltre IVA) a titolo di acconto sul compenso finale, che deve essere versato dal debitore/consumatore istante al momento del deposito della domanda. Sono dovute all'OCC anche i rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate oltre al rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% del compenso complessivo pattuito o determinato ai sensi degli artt.14 e segg. DM 202/14.

Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione.

Ai Gestori della Crisi/liquidazione sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'OCC per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

Il Consiglio Direttivo può disporre, prima dell'inizio delle attività di composizione della crisi/liquidazione la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione dell'acconto.

ALLEGATO A

NORME DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'OCC DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

(1) Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione nel rispetto del presente regolamento e dei criteri minimi di cui al D.M. Giustizia 202/2014. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato per la gestione dell'incarico.

(2) Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

(3) Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

(4) Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

(5) Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.

Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore / consumatore non dovrà essere rivelata e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

(6) È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

(7) Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della Crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, acquisito il parere conforme del COA, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei gestori della Crisi.

La sanzione dell'ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, previo parere conforme del COA.

La sanzione della sospensione dal registro dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, previo parere conforme del COA.

La sanzione della cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi, previo parere conforme del COA, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di un pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del CD e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei e all'esito il procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del professionista ai sensi del presente regolamento, il COA valuta se la circostanza sostanzia un fatto suscettibile di valutazione disciplinare ed in caso affermativo procede all'invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il Consiglio Direttivo procede, alla sostituzione del Gestore della Crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 6 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.